D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009
Tabella Riassuntiva delle principali sanzioni

(elenco non esaustivo)

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori		
	Comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.	Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 6 mesi
	Comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro	Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili		
	Comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi	Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi in aziende soggette a particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a,b,c,d,,f ; art. 268, comma 1, lett. c, d – Titolo IV compresenza di imprese con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).	Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 4 a 8 mesi
	Comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di provvedere alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (salvo che svolga direttamente i compiti).	Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 18 Obblighi del DL e del dirigente		
	Comma 1 lettera a) Il DL e dirigenti devono nominare il medico competente …	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
	Comma 1 lettera b) Il DL e dirigenti devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera c) Il DL e dirigenti devono nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
	Comma 1 lettera d) Il DL e dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
	Comma 1 lettera e) Il DL e dirigenti devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
	Comma 1 lettera g) Il DL e dirigenti devono richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera h) Il DL e dirigenti devono adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	
	Comma 1 lettera i) Il DL e dirigenti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera l) Il DL e dirigenti devono adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera m) Il DL e dirigenti devono astenersi … dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera n) Il DL e dirigenti devono consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera o) Il DL e dirigenti devono consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, copia del DVR, nonché consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera q) Il DL e dirigenti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
	Comma 1 lettera r) Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno	Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	Comma 1 lettera s) Il DL e dirigenti devono consultare il RLS	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera u) Il DL e dirigenti devono nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;	Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
	Comma 1 lettera v) Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d'obbligo indire la riunione periodica di cui all'art 35	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera z) Il DL e dirigenti devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
	Comma 1 lettera aa) Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL annualmente i nominativi RLS	Art. 55, comma 4, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
	Comma 1 lettera bb) Il DL e dirigenti devono vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro
	Art.18, comma 2. Il datore di lavoro fornisce al RSPP ed al MC informazioni in merito a natura dei rischi+ organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione misure preventive e protettive + descrizione degli impianti e dei processi produttivi + dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno e relativi alle malattie professionali + provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.	Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1 lettera a) i preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;	Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
	Comma 1 lettera b) i preposti devono verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	Art. 56, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
	Comma 1 lettera d) i preposti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	
	Comma 1 lettera c) i preposti devono richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
	Comma 1 lettera e) i preposti devono astenersi … dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;	
	Comma 1 lettera f) i preposti devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;	
	Comma 1 lettera g) i preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.	Art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
Articolo 20 Obblighi dei lavoratori Estensione dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto		
	Comma 2. I lavoratori devono in particolare: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.	Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
	Comma 2. I lavoratori devono in particolare: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, … i dispositivi di sicurezza + i dispositivi di protezione messi a loro disposizione + segnalare immediatamente … le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e condizione di pericolo + eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari	Prescrizione obbligatoria (art.301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro
	Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.	Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
Art. 21. - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1. I componenti dell'impresa familiare … i lavoratori autonomi … i piccoli imprenditori… i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;	Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
	c)munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia …	Art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
Art. 22. - Obblighi dei progettisti		
	Comma 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.	Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Art. 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori		
	Comma 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Comma 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.	Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro
	Art. 24. - Obblighi degli installatori Comma 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.	Art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 25. - Obblighi del medico competente		
	Comma 1 lettera b) Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria … attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici …	Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
	Comma 1 lettera c) Il medico competente istituisce, … aggiorna e custodisce … una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;	
	Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso … con salvaguardia del segreto professionale;	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro
	Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;	
	Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio … alla cessazione del rapporto di lavoro…. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL …	Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;	Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1 lettera h) Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria …. a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;	A carico del medico competente: punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
	Comma 1 lettera i) Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, a DL, RSPP, RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;	
	Comma 1 lettera l) Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;	Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
	Comma 1 lettera m) Il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività …	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione		
	Comma 1), lettera a) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi … a) verifica … l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.	Art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Comma 1), lettera b) Il datore di lavoro fornisce imprese appaltatrici e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Comma 2) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi …: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro … b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi … informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
	Comma 8). Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale … deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.	Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi		
	La valutazione di cui all'articolo 17 … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori … deve avere data certa e contenere: b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati … d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;	Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 1.000 a 2.000 euro
	Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;	Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi		
	Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC	Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS	Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, …, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.	
	Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.	Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro
Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione		
		In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000
	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);	Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da quattro a otto mesi.
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi		
	1. … il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
	2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative …	Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento …	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
Articolo 35 - Riunione periodica		
	Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malattie Professionali e della sorveglianza sanitaria + i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI + i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori …	Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 2.000 euro
Articolo 36 Informazione ai lavoratori		
	Viene inserito, al comma 1 l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti		
	1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche… 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato… 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici … 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro …un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. … 8. I componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti… 9. I lavoratori incaricati dell'attività … antincendio, … primo soccorso … devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico… 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza … 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, … 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici … 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori … 14. Le competenze acquisite … sono registrate nel libretto formativo del cittadino	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.	Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro
	Art. 41. - Sorveglianza sanitaria Comma 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato…	Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro
Articolo 43 Disposizioni generali Il termine "pronto soccorso" è modificato in "primo soccorso".		
	Comma 1 lettera a) il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera b) il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori addetti all'antincendio ed al primo soccorso…	
	Comma 1 lettera c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;	
	Comma 1 lettera d) il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato… e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.	
	comma 4. Il datore di lavoro deve … astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Articolo 45 Primo Soccorso Anche in questo articolo, in merito alla consultazione del medico competente il legislatore si esprime con l'espressione "ove nominato" sostituendola alla precedente "ove previsto".		
	1. Il datore di lavoro … sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Art. 46. - Prevenzione incendi		
	Comma 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro		
	1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi … b) le vie di circolazione … e le uscite di emergenza siano sgombre …; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica… d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, … e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano	Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento	
Art. 65. - Locali sotterranei o semisotterranei		
	1. É vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.	Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento		
	1. É vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie … senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. …	Art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio		
	1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali… devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica … deve indicare: descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse + descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.	Art. 68, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
Articolo 70 – Requisiti di sicurezza		
	1. … le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.	Art. 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro		
	Comma 1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.	Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Comma 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.	
	Comma 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso + oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza … e siano corredate… da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione + assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza …. b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro …	
	Comma 5. Le modifiche apportate alle macchine … per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato … sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.	
	Comma 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.	Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Comma 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.	
	Comma 8. …il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro … siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette … deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a controlli periodici … + a controlli straordinari …	
	Comma 9. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.	
	Comma 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.	
	Comma 11. il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII anche a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche é effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.	
Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso		
	1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di … deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna … ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve … attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei	Art. 87, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 750 a 2.700 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati …	
Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro		
	Comma 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.	Art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito.	
Art. 82. - Lavori sotto tensione		
	1. É vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza … nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:[…] c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: […]	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 83. - Lavori in prossimità di parti attive		
	1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti …., salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature		
	1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 86. - Verifiche		
	Comma 3. L'esito dei controlli degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.	Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
ART.90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori		
	COMMA 1 secondo periodo IL committente o RL deve prevedere nel progetto le fasi di lavoro, quali debbano svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro e la loro durata al fine di pianificare l'esecuzione dei lavori in sicurezza	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
	COMMA 3 IL committente o RL deve nominare in fase di progettazione ove è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanee ove la figura del committente coincide con l'impresa esecutrice ,designa il CSP	Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	COMMA 4 Nei casi di cui al comma 3 il committente o RL designa il CSE	
	COMMA 5 Nomina del CSE anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata a più imprese	
	ART.90 COMMA 9 lett. A) Obbligo del Committente o RL di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese/lavoratori autonomi a cui affidare i lavori e/o parti di essi (sia affidataria che esecutrici) Le modalità sono previste all'Allegato XVII Allegato XVII.	Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	ART.90 COMMA 9 lett. c) Obbligo del Committente o RL di trasmettere	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio attività i documenti di cui alle lettere a e b del comma 9 dell'art. 90 del T.U. anche in caso di lavori in economia mediante affidamento a lavoratori autonomi ovvero lavori realizzati mediante proprio personale senza ricorso ad appalto	Ammenda da 500 a 1.800 euro
	ART.91 Obblighi del coordinatore per la progettazione COMMA 1 Obblighi del CSP di redigere il PSC FTO durante la progettazione e comunque prima delle presentazione delle offerte	Art. 158, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro
ART.92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori		
	COMMA 1 lett. a) Obbligo di verificare con opportune azioni di controllo l'applicazione da parte delle imprese/lavoratori autonomi delle disposizioni contenute del PSC e le relative procedure di lavoro Il CSE deve verificare esclusivamente l'applicazione di quanto previsto nel PSC da parte delle imprese esecutrici. E' assolto l' obbligo della verifica quando sono state comunicate alle imprese esecutrici le misure di coordinamento cui attenersi al fine di rispettare quanto previsto nel PSC, e viene direttamente realizzato in cantiere il controllo delle applicazioni di tali misure.	Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	ART.92 COMMA 1 lett. b) Obbligo di verificare l'idoneità del POS come piano complementare, cioè che preveda tutte quelle norme preventive e protettive e le dettaglia/specifica, rispetto a quelle che deve contenere il PSC Inoltre il CSE deve assicurare la coerenza di quanto contenuto nel POS con quello contenuto nel PSC Con la formulazione del contenuto del PSC di cui all'art. 100 e allegato XV e la divisione netta ed inequivocabile dei contenuti dei due documenti, Il CSE deve valutare quanto scritto nel POS rispetto a quello previsto nel PSC sia idoneo ad essere complementare al PSC stesso La mancanza di alcune parti previste dal titolo XV nel POS non dovrebbe essere di per se causa di non idoneità del documento stesso. L'idoneità del documento da valutare a cura del CSE, dovrebbe limitarsi alla presenza nel POS stesso di indicazioni contro legge e/o manifestamente illogiche rispetto a quanto previsto nel PSC	
	ART.92 COMMA 1 lett. c) Obbligo "classico" del CSE. Organizzare la cooperazione tra datori di lavoro. Ovvero prescrivere alle imprese obblighi comuni di rispetto di regole obbligatorie e condivise di gestione dei singoli lavori in cantiere. In sintesi evidenziare quali obblighi ha di fare, (curare gli apprestamenti di sicurezza, utilizzo dei DPI, ecc.), o non fare (rimuovere le protezioni presenti, manomettere i dispositivi di sicurezza di attrezzature/impianti di uso comune, es. ponteggio, impianto elettrico, ecc.) dei singoli datori di lavoro, Il coordinamento sono le modalità operative, implementate dal CSE affinché la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi sia efficace compreso le informazioni che debbono avere i singoli datori di lavoro in merito alle fasi di lavoro in essere ed ai relativi pericoli	
	ART.92 COMMA 1 lett. d) Verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali in merito al coordinamento tra gli RLS	Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	ART.92 COMMA 1 lett. e) Le inosservanze a carico delle imprese previste nel PSC e agli artt. 94, 95, 96, dovranno essere segnalate al committente e responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e relativa proposta di sospensione dei lavori, allontanamento dell'impresa o risoluzione del contratto da parte del CSE.	Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	ART.92 COMMA 1 lett. f) Il CSE nel caso riscontri in cantiere, direttamente un pericolo grave ed imminente, deve sospendere le singole lavorazioni che espongono al pericolo i lavoratori interessati.	
	ART.92 COMMA 2 Il CSE nei casi specificati all'art 90 comma 5, deve redigere il PSC e l'FTO	Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
ART.94 - Obbligo di adeguarsi a quanto richiesto dal CSE a carico del lavoratore autonomo		
	1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	Art. 160, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per il lavoratore autonomo: arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro
ART.96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti		
	COMMA 1 lett. a) Adottano le misure previste dall'allegato XIII, allegato si suddivide in due sottotitoli .Prescrizioni per servizi igienico assistenziali a disposizione nei cantieri. Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri ubicati all'interno di locali	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	ART.96 COMMA 1 lett. b) Predisposizione dell'accesso e della recinzione di cantiere . L'accesso e la recinzione deve essere visibile e individuabile È necessario valutare, in particolare l'uso delle recinzioni amovibili grigie tipo orso grill se possono essere considerate visibili o meno. Nel caso si utilizzino dette recinzioni cosa è necessario per rendere visibili tali recinzioni (cartelli/nastro,rete arancione a supporto ecc.)	
	ART.96 COMMA 1 lett. c) Curano la logistica, lo stoccaggio in modo da evitare il crollo e/o ribaltamento dei materiali	
	ART.96 COMMA 1 lett. d) Curano le protezioni dei lavoratori contro le influenze delle condizioni atmosferiche	
	ART.96 COMMA 1 lett. g) Ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici Redige il POS	Art. 159, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro In caso di cantieri con rischi particolari, individuati in base all'All. XI: Art. 159, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro In caso di redazione del POS in assenza di uno degli elementi di cui all'All. XV: Art. 159, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria		
	ART.97 COMMA 1 Il datore di lavoro dell'impresa affidarla vigila sulla sicurezza dei lavori e sulla relativa applicazione di quanto previsto e prescritto nel PSC	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	ART.97 COMMA 3 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi … b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento		
	ART.100 COMMA 3 Sancisce gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori autonomi di attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS.	Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro I lavoratori autonomi sono puniti ai sensi della'Art. 160, comma 1, lett. a) con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 400 a 1.600 euro
	ART.100 COMMA 4 Riguarda la messa a disposizione del RLS almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori, copia del PSC e del POS.	Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 500 a 1.800 euro
ART.101 - Obblighi di trasmissione		
	ART.101 COMMA 1 primo periodo Obbligo di trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare l'offerta	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
	ART.101 COMMA 2 Obbligo di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi da parte dell'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori	Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
	ART.101 COMMA 3 Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	
Articolo 107 - Definizioni		
	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri		
	Art. 108 comma 1 Definisce le caratteristiche che deve avere la viabilità carrabile e pedonale rimandando al punto 1 dell'allegato XVIII le specifiche tecniche	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Articolo 109 - Recinzione del cantiere		
	Art. 109 comma 1 Definizione di segregazione, recinzione di cantiere e sua funzionalità	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 110 - Luoghi di transito		
	Art. 110 comma 1 Cautele da realizzare per le vie di transito in prossimità di ponteggi, ponti a sbalzo ecc.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota		
	Definizione dei principi cui deve attenersi il datore di lavoro nelle scelte delle attrezzature da utilizzare quando si lavora in quota	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali		
	1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Art. 113. S c a l e		
	Regolamentazione dell'uso di scale fisse, a pioli, portatili,… […omissis…]	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 114. Protezione dei posti di lavoro		
	1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge … devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa delle persone …	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto		
	1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva … é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi… 2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi		
	Vengono sancite disposizioni in merito all'accesso e posizionamento con funi […omissis…]	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive		
	1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 118. Splateamento e sbancamento		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali … da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 118 comma 3 Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.	
	Art. 118 comma 5 Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e … la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.	
	Art. 118 comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 118 comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.	
Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli		
	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. […omissis…]	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicoli …devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. … Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.	
Art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi		
	1. É vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 121. Presenza di gas negli scavi		
	1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, … 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti … i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale … 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, … 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione… 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali		
	1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali		
	1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature		
	1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro
Art. 125. Disposizione dei montanti		
	Art. 125 comma 1 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 125 comma 2 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.	
	Art. 125 comma 3 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.	
	Art. 125 comma 4 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 125 comma 5 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 125 comma 6 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.	
Art. 126. Parapetti		
	1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 127. Ponti a sbalzo		
	1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 128. Sottoponti		
	Art. 128 comma 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio		
	Art. 129 comma 1 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 129 comma 2 Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 129 comma 3 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.	
Art. 130 Andatoie e passerelle		
	1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 131 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego		
	La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione. […omissis…] relazione tecnica, progetto ponteggio	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 132 Relazione tecnica		
	1. La relazione … deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.	
Art. 133 Progetto – commi 1,2,3,		
	1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali …. devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. […omissis…] 3. Copia dell'autorizzazione ministeriale … e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 134 Documentazione		
	1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione … e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 135 Marchio del fabbricante		
	1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 136. Montaggio e smontaggio		
	Art. 136 comma 1 Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), …	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 136 comma 2 Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.	
	Art. 136 comma 3 Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.	
	Art. 136 comma 4 Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito … b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio é stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote … e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee … f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi …	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 136 comma 5 Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.	
	Art. 136 comma 6 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.	
	Art. 136 comma 8 I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.	Art. 159, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 137. Manutenzione e revisione		
	Art. 137 comma 1 Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.	Art. 159, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 137 comma 2 I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.	
Articolo 138 - Norme particolari		
	Articolo 138 – comma 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. Articolo 138 – comma 2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 138 comma 3 É fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio	Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro
	Art. 138 comma 4 É fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.	
	Art. 138 comma 5. Per i ponteggi … valgono… le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe…	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 139 - Ponti su cavalletti		
	1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 140. Ponti su ruote a torre		
	Art. 140 comma 1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 140 comma 2 Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.	
	Art. 140 comma 3 Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 140 comma 4 I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 140 comma 5 La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.	
	Art. 140 comma 6 I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.	
Articolo 141 - Strutture speciali		
	1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili		
	1. Le armature provvisorie … devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 2. Le armature provvisorie per grandi opere… devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine		
	1. Prima della posa delle armature e delle centine … è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare…	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articolo 144 - Resistenza delle armature		
	1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. 2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 145. Disarmo delle armature		
	Art. 145 comma 1 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.	Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 145 comma 2 2. É fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.	
	Art. 145 comma 3 3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 146 Difesa delle aperture 1. Le aperture … devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato ... 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.	
	Art. 147 Scale in muratura 1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, … devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura …. 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 148. Lavori speciali		
	1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti …	Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 149 Paratoie e cassoni		
	1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 150 Rafforzamento delle strutture		
	1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 151. Ordine delle demolizioni		
	Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 152. Misure di sicurezza		
	Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 152 comma 3 Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 153 Convogliamento del materiale di demolizione		
	Commi 1,2,3,4 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, …[…omissis…]	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.	
Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione		
	1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.	
Art. 155 Demolizione per rovesciamento		
	Commi 1,2,3,4,5 Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. […omissis…]	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 156 Verifiche		
	1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 163. Obblighi del datore di lavoro		
	1. Quando… risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati … il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza… 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, … alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.	Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 164. Informazione e formazione		
	Art. 164. comma 1. lettera a Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;	Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Art. 164. comma 1. lettera b Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.	
Art. 168. Obblighi del datore di lavoro		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 168. comma 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.	Art. 170, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 168. comma 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII …	
Art. 169. Informazione, formazione e addestramento		
	Art. 169. comma 1. lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;	Art. 170, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Art. 169. comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.	
Art. 174. Obblighi del datore di lavoro		
	Art. 174. comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.	Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.	
Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3		
	1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale … il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.	Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 176. Sorveglianza sanitaria		
	Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.	Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.	
	Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).	
Art. 177. Informazione e formazione		
	Art. 177. comma 1 lettera a … il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;	Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Art. 177. comma 1 lettera b … il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata …	
Articolo 181 - Valutazione dei rischi		
	Art. 181. comma 2. La valutazione dei rischi derivanti da	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata …	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi		
	Articolo 182 – comma 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione … il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori		
	1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi […omissis…]	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria		
	1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, è effettuata dal medico competente … 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio		
	1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
Articolo 190 - Valutazione del rischio		
	Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; [… omissis…]	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.	Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Art. 190. comma 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 190. comma 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione		
	Art. 192, comma 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali		
	Art. 193, comma 1. … il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione … fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori		
	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 197 - Deroghe		
	Articolo 197 – comma 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 202 - Valutazione dei rischi – commi 1,2,3,4,5		
	1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto degli elementi …	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' Allegato XXXV parte A. 4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte B.	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione		
	1. … quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono … 2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.	
Articolo 205 - Deroghe		
	Articolo 205 – comma 4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articolo 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi […omissis…]		
	Art. 209. comma 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, …	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Art. 209. comma 2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici … qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.	Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Art. 209. comma 4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione agli elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; […omissis…]	
	Art. 209. comma 5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate …	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione		
	Articolo 210 – comma 1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro… elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione…	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Articolo 210 – comma 2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. … dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Articolo 210 – comma 3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. …	
Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi		
	Art. 216. comma 1 Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. […omissis…]	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi		
	Articolo 217 – comma 1. Se la valutazione dei rischi … mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite….	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Articolo 217 – comma 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Articolo 217 – comma 3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	
Articolo 223 - Valutazione dei rischi		
	Articolo 223 – comma 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti…	Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 223 – comma 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.	
	Articolo 223 – comma 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.	
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione […omissis…]		
	Il datore di lavoro provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione … Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità […omissis…]	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze […omissis…]		
	il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. […omissis…]	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori		
	Articolo 227 – comma 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio … b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi … c) formazione ed informazioni … d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza …	Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 227 – comma 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.	
	Articolo 227 – comma 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.	
Articolo 228 - Divieti		
	Articolo 228 – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all' Allegato XV.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
	Articolo 228 – comma 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.	
	Articolo 228 – comma 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.	
	Articolo 228 – comma 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.	
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria		
	Articolo 229 – comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro
	Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente … c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. …	
	Articolo 229 – comma 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il preposto é punito, ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro Il Medico Competente è punito ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro
	Articolo 229 – comma 5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro
	Articolo 229 – comma 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.	Il Medico Competente è punito ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro
	Articolo 229 – comma 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio		
	1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria … e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste …. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.	Art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro
	2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.	
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione		
	1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, … 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell' Allegato XLIII.	Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Articolo 236 - Valutazione del rischio		
	Articolo 236 – comma 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali		
	1. Il datore di lavoro: a) assicura, … che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni … b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti … c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni … d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale … e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 238 - Misure tecniche		
	Articolo 238 – comma 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 239 - Informazione e formazione		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 239 – comma 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro Il preposto é punito, ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro
	Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	
	Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.	
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile		
	Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
	Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.	
	Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.	Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari		
	1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 242 – comma 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
	Articolo 242 – comma 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.	
	Articolo 242 – comma 5 lettera b. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie		
	Articolo 243 – comma 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).	Art. 264, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro
	Articolo 243 – comma 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.	Art. 262, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 500 a 1.800 euro
	Articolo 243 – comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.	
	Articolo 243 – comma 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.	
	Articolo 243 – comma 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.	
	Articolo 243 – comma 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni… a) consegna copia del registro … all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.	
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto		
	Articolo 248 – comma 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.	106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 250 - Notifica		
	Articolo 250 – comma 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 250 – comma 2. La notifica di cui al comma I comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro
	Articolo 250 – comma 3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi I e 2.	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro
	Articolo 250 – comma 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione		
	1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le misure …[…omissisi…]	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 252 - Misure igieniche		
	1. … per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali … c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; …[…omissis…]	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 253 - Controllo dell'esposizione		
	Articolo 253 – comma 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.	Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	Articolo 253 – comma 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.	
Articolo 254 - Valore limite – commi 1,2,3,4,5		
	1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore limite … viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. …. 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. 4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale … 5. il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari		
	1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite …il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti…	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto		
	Articolo 256 – comma 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 256 – comma 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.	
	Articolo 256 – comma 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.	
	Articolo 256 – comma 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto… b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; …[…omissis…]	
	Articolo 256 – comma 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro
	Articolo 256 – comma 7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.	
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori		
	1…. il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute … b) le specifiche norme igieniche da osservare, … c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari …. e) l'esistenza del valore limite … 2. …qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.	
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori		
	1. … il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza… 3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria		
	Articolo 259 – comma 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 259 – comma 2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.	
	Articolo 259 – comma 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.	
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio		
	Articolo 260 – comma 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 260 – comma 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma I.	Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	Articolo 260 – comma 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.	
Articolo 269 - Comunicazione		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 269 – comma 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5.	Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro
	Articolo 269 – comma 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.	
	Articolo 269 – comma 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.	
Articolo 270 - Autorizzazione		
	Articolo 270 – comma 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 270 – comma 4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.	
Articolo 271 - Valutazione del rischio		
	Articolo 271 – comma 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali		
	Articolo 272 – comma 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, … b) limita al minimo i lavoratori esposti… c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali … e) adotta misure igieniche … f) usa il segnale di rischio biologico… …[…omissis…]	
Articolo 273 - Misure igieniche		
	Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali … evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, … b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei… c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione… d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti ….	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 273 – comma 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.	Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 274 – comma 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 274 – comma 3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'Allegato XLVII.	
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari		
	Articolo 275 – comma 1. … nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'Allegato XLVII.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 275 – comma 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: …[…omissis…]	
	Articolo 275 – comma 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.	
	Articolo 275 – comma 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	
	Articolo 275 – comma 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.	
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali		
	Articolo 276 – comma 1. … nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	
Articolo 277 - Misure di emergenza		
	Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro
	Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.	Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro
	Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.	Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro
Articolo 278 - Informazioni e formazione		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 278 – comma 1. Nelle attività per le quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni… …[…omissis…]	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 278 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	
	Articolo 278 – comma 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.	
Articolo 279 - Prevenzione e controllo		
	Articolo 279 – comma 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 279 – comma 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	
	Articolo 279 – comma 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.	Il medico competente é punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a euro 1.200 euro
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali		
	Articolo 280 – comma 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	Articolo 280 – comma 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	
	Articolo 280 – comma 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro … b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, … c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro … d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali … e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.	Art. 282, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 500 a 1.800 euro
	Articolo 280 – comma 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. …	
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni		
	2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 291 - Obblighi generali		
	1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, … il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive … b) … sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 292 - Coordinamento		
	2. …il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive		
	1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, .. le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all' Allegato L.	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 296 - Verifiche		
	1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell' Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Art. 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Art. 302-bis - Potere di disposizione

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.